

**COMUNE
di
MARSALA**

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Polizza INCENDIO | Allegato “A” |
| 2. Polizza FURTO | Allegato “B” |
| 3. Modulo d’offerta | Allegato “C” |

LOTTO N. 2

**COMUNE
di
MARSALA**

Capitolato

***INCENDIO
BENI IMMOBILI E MOBILI***

LOTTO N. 2

Allegato “A

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado di danno conseguente. L'aggravamento di rischio è regolamentato dall'art. 1898 del Codice Civile.

ALIENAZIONE

E' il trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso, delle cose assicurate. Deve essere segnalato alla Società nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 1918 del Codice Civile.

ALLUVIONE

Straripamento dei fiumi e/o di specchi d'acqua con allagamento dei terreni circostanti.

ASSICURATO

Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.

ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa (Regola Proporzionale) assicurata aveva al tempo del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta a meno che non sia diversamente convenuto (art. 1907 del Codice Civile).

ATTIVITA'

E' l'attività principale dichiarata dal Contraente nella scheda di assicurazione ed è sempre inerente all'attività industriale o commerciale svolta dall'Assicurato per conto proprio e/o per conto di terzi.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

E' quella svolta dall'Assicurato a carattere continuativo abituale e remunerativo per lo svolgimento delle funzioni professionali dichiarate.

AVVISO DI SINISTRO

Si intende la comunicazione dell'avvenuto sinistro che l'Assicurato è tenuto a dare al Broker o alla Società in seguito al sinistro.

AZIENDA

E' il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio dell'Impresa (art. 2555 del Codice Civile).

BENE/ENTE ASSICURATO

Ciascun bene o complesso di beni per i quali l'Assicurato è garantito contro il rischio di un sinistro.

BROKER

MARSH S.P.A in coobrokeraggio con la SICURMED SRL. (di seguito nominato più semplicemente Broker).

BUONA FEDE

Convinzione di pensare o di agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno.

CADUTA DI AEROMOBILI

I danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da caduta di aeromobili, compresi corpi volanti anche non pilotati o loro parti od oggetti da essi trasportati.

CAPITOLATO

Complesso di norme contrattuali che regolano l'assicurazione.

CAPITALE ASSICURATO

E' la somma assicurata che viene esposta in polizza partita per partita. Rappresenta il limite massimo di risarcimento.

COLAGGIO IMPIANTI

Fuoriuscita d'acqua a seguito di guasto o rottura accidentale di componenti degli impianti di estinzione incendio a comando automatico, incluse le relative alimentazioni ed esclusi:

- a) i danni verificatisi in occasione di installazione, riparazione o modifica dell'impianto o nei locali protetti, collaudi e prove;
- b) i danni da gelo;
- c) le spese per la ricerca del guasto e per la sua riparazione.

COLPA

E' l'inosservanza dell'ordinaria diligenza che si sarebbe dovuta usare in un dato rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto.

CONTRAENTE

COMUNE di MARSALA (di seguito detta più semplicemente Ente)

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

E' il contratto con il quale la Società verso il pagamento di un premio, si obbliga a rilevare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 del Codice Civile).

COSE ASSICURATE

Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati.

DANNI CONSEGUENZIALI

Sono danni non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine) ma imputabili a cause diverse, tutte però conseguenti all'evento stesso.

DANNI DIRETTI

Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.

DANNO

Consiste nella differenza fra il valore che aveva la cosa perita o danneggiata al tempo del sinistro ed il valore rimasto a sinistro avvenuto (da determinarsi a seconda delle norme per la gestione sinistri).

DECADENZA DEL CONTRATTO

Scioglimento del contratto di assicurazione conseguente ad insolvenza del Contraente o ad altro motivo non riconducibile a regolare disdetta.

DEGRADO

Diminuzione di valore dei beni assicurati in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.

DENUNCIA DI SINISTRO

E' l'atto con il quale l'Assicurato o il Contraente danno avviso scritto del sinistro alla Società, ferme le condizioni stabilite nelle norme per la gestione dei sinistri.

DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Si ha quando, nel corso del contratto, venga a diminuire la probabilità che si verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle cose assicurate.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE

Periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e quella di scadenza dell'assicurazione, entro il quale le parti devono rispettare il rapporto contrattuale.

ENTI ALL'APERTO

Merci, patrimonio mobiliare che non si trova sottotetto di fabbricati. Si considerano come facenti parte degli enti all'aperto anche tettoie e pensiline che sono parte integrante dell'impianto.

ERUZIONI VULCANICHE

Fuoriuscita più o meno violenta di materiale lavico, piroclastico e gassoso da una bocca vulcanica.

ESCLUSIONI

Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.

ESPLODENTI

Sostanze e prodotti che, in piccole quantità:

- a) a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- b) per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A).

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

FABBRICATO

Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, statue.

FATTO ILLECITO

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno (art. 2043 del Codice Civile).

FENOMENO ELETTRICO

Si intende per fenomeno elettrico l'alterazione che, per effetto di correnti, sovratensioni, scariche, si manifesta (sotto forma di fusioni, scoppio, abbruciamento) negli impianti, macchinari, apparecchiatura, circuiti e simili, serventi alla produzione, trasformazione, distribuzione, trasporto di energia elettrica ed alla sua utilizzazione per forza motrice, riscaldamento ed illuminazione.

FRANCHIGIA

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia.

FULMINE

Scarica elettrica molto intensa fra due nubi e fra una nube e la terra, accompagnata da emissione di intense radiazioni elettro-magnetiche la cui parte visibile rappresenta il lampo di onde sonore (tuono).

FUMO

Prodotto della combustione, costituito da una sospensione gassosa di particelle solide (aerosol) e liquide (vapori condensati o nebbie). Le particelle solide (costituite da catrami, carbonio ed altre sostanze incombuste) sono presenti in quantità tanto maggiori quanto più la combustione avviene in carenza di ossigeno. Le particelle liquide sono costituite in massima parte da vapore d'acqua condensato. La presenza del vapore nei fumi è dovuta sia all'umidità intrinseca dei combustibili che alla combustione dell'idrogeno presente in questi ultimi.

FURTO

E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Civile).

IMPLOSIONE

A rigore si tratta di una reazione chimica, con caratteristiche analoghe all'esplosione, di cui però la reazione si propaga nella massa dall'esterno verso l'interno. In campo assicurativo per implosione solitamente si intende il repentino dirompersi o cedimento di contenitori per eccesso di pressione esterna e/o carenze di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificabili "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- a) gas combustibili;
- b) liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- c) ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- d) sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combustibili;
- e) sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 Dicembre 1977 - Allegato V.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO

Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

LOCATARIO

Colui che usufruisce dell'uso di un bene (es. locali) contro il corrispettivo di un affitto.

LOCATORE

Colui che cede in locazione un bene (es. locali, attrezzature) dietro corrispettivo.

MASSIMALE

E' l'importo massimo della prestazione della Società.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed escluse sostanze e prodotti esplosivi ed infiammabili.

OPERAZIONI PERITALI

Le operazioni che i Periti compiono nell'adempimento dei loro sopralluoghi.

ORDINANZE

Atto normativo emanato da un'autorità amministrativa.

PARTITA DI POLIZZA

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

PATRIMONIO MOBILIARE

Contenuto in genere comprese le merci, le attrezzature ed i macchinari con la sola esclusione:

- di quanto definito alla voce fabbricati
- dei veicoli iscritti al PRA (ad esclusione dei mezzi strettamente inerenti l'attività aziendale)

POLIZZA

Documento che identifica il contratto di assicurazione.

PREMIO

E' la prestazione a carico dell'Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.

SOCIETÀ/IMPRESA/COMPAGNIA

L'Impresa assicuratrice

SCOPERTO

Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

SINISTRO

L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

UBICAZIONE DEL RISCHIO

Varie: come risultante dall'inventario dei beni immobili e mobili tenuto dal Contraente o come risultante da qualsiasi atto o deliberazione dell'Ente che dimostri che il bene (mobile e/o immobile) in questione sia di proprietà, in uso e/o in locazione dell'Ente stesso.

ENTI E SOMME ASSICURATE

Premesso che rientrano in garanzia sia i beni di proprietà che quelli in uso e/o affitto o locazione, l'elenco dei beni immobili e mobili dell'Ente e i relativi valori si evincono:

- dall'Inventario dei beni immobili e dall'Inventario dei beni mobili tenuti dal Contraente;
- da qualsiasi atto o deliberazione dell'Ente che dimostri che il bene in questione sia di proprietà, in uso e/o locazione dell'Ente stesso.

Partita 1)

- **Patrimonio Immobiliare (Fabbricati) € 103.291.380,38**

Partita 2)

- **Patrimonio Mobiliare € 1.196.000.00**

Partita 3)

- **Terrorismo (Condizione Particolare AE bis) € 104.487.380,38**

1) CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - PROVA DEL CONTRATTO

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

➤

Art. 1.3 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.6 - DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2008 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2010

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a quattro mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Le rate di premio saranno anch'esse conteggiate sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura e corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi:

- prima rata dalle ore 24:00 del 30/04/2008 alle ore 24:00 del 31/12/2008;
- seconda rata dalle ore 24:00 del 31/12/2008 alle ore 24:00 del 31/12/2009.;
- terza rata dalle ore 24:00 del 31/12/2009 alle ore 24 del 31/12/2010;

Art. 1.7 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.8 – ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate.

Art. 1.9 - RIPARTIZIONE DELL'ASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale e la Compagnia aggiudicataria, in caso di coassicurazione, sarà indicata dalle altre Imprese Assicuratrici presenti nel riparto di polizza, quale Delegataria.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della polizza al Broker Marsh S.p.A...incaricato della consulenza assicurativa dell'Ente in coobrokeraggio con la Sicurmed Srl.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente unicamente dal Broker Marsh S.p.A il quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Broker, che provvederà alla ripartizione tra i coassicuratori.

Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso del premio rilasciando apposita quietanza, restando intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art. 1901 C.C. del pagamento così effettuato. Le Compagnie coassicuratrici concorreranno al pagamento dei risarcimenti liquidati, in proporzione alla quota rispettivamente assunta e saranno responsabili solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Art. 1.10 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA CONTRAENTE E SOCIETÀ

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza. Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

Art. 1.11 - FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 1.12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

Art. 1.13 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI DELL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con periodicità annuale si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società di data di accadimento del sinistro denunciato dal terzo reclamante, indicazione del nominativo del terzo reclamante, data della eventuale chiusura della pratica per liquidazione od altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 1.14 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto s'interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

Art. 1.15 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 1.16 – RECESSO DAL CONTRATTO PER SINISTRO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

2) CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

Art. 2.1 – RISCHIO ASSICURATO

La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio
- fulmine
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi)
- caduta di aeromobili od altri corpi volanti, loro parti o cose trasportate

La Società risarcisce altresì:

1. I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse;
2. Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 2.2 - ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente;
- di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Art. 2.3 - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Senza espressa pattuizione non sono compresi in garanzia:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;

Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c), d), qualora assicurati con la presente, la Società risarcisce il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

Art. 2.4 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 2.5 - LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2.6 - ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia è operante nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali l'Assicurato svolga la propria attività.

Art. 2.7 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

3) NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 3.1 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Cod. Civ.;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 3.2 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.3 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE

I – Patrimonio Immobiliare (Fabbricati) – L'assicurato dichiara che la somma assicurata per la presente partita comprende il valore della totalità dei fabbricati ed è corrispondente alla valutazione, sulla base del valore a nuovo, risultante da inventario e/o da apposita perizia tenuta dal contraente.

Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come "stima accettata" agli effetti dell'Art. 1908, 2° comma del Cod.Civ. ed in caso di sinistro si applicherà il disposto dell'Art. 1907 del Cod.Civ.

Relativamente alle variazioni comportanti modifica della somma assicurata alla presente partita, che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti, di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme:

- risultanti da rivalutazione degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovuti ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari;
- derivanti da introduzione di nuovi enti ascrivibili alla presente partita, purché tali maggiorazioni non superino le somme indicate in polizza in base all'ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quell'iniziale.

Qualora le circostanze specificate nei predetti punti comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, in caso di sinistro si applicherà il disposto dell'Art. 1907 del Cod.Civ. in ragione della eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza ai fini del limite massimo di risarcimento, quest'ultimo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%.

Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme:

- imputabili all'introduzione di nuovi enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell'aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori indicati nel presente contratto;
- relative ad enti nuovi non ascrivibili alla presente partita, l'entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti, non appena inclusi nelle stime.

Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione la Società provvederà all'emissione di apposita appendice per l'aggiornamento dei valori, in base al rapporto inoltrato dall'assicurato che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo.

Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per la presente partita, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l'assicurazione degli aumenti per il successivo periodo di assicurazione è condizionata alla pattuizione tra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare.

Con l'appendice di aggiornamento sopra indicata si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti precedentemente indicati per i quali l'assicurato è tenuto a corrispondere il 50% del premio annuo.

I premi dovuti in base al presente articolo dovranno essere pagati entro 90 giorni da quello in cui la Società ha presentato all'Assicurato la relativa Appendice di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l'assicurazione resterà sospesa.

II - Patrimonio Mobiliare - Premesso che il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito, si conviene tra le parti che:

- il valore di rimpiazzo a nuovo complessivo viene fissato in € 1.196.000,00
- in caso di sinistro si darà luogo all'applicazione dell'art. 1907 del Cod. Civ. se l'effettivo valore complessivo degli enti assicurati nella presente partita sarà superiore a quello indicato nel presente contratto maggiorato del 30%.

Art. 3.4 - DETERMINAZIONE DEL DANNO (ASSICURAZIONE DEL COSTO DI RICOSTRUZIONE O DI RIMPIAZZO)

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i fabbricati il costo dell'integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell'area.
- per il contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- a. In caso di sinistro si determina per ciascuna partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui al cpv. precedente, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- b. Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è iniziata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale.
- c. L'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e contenuto di reparti in stato di attività.

In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita "Contenuto" l'indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.

Art. 3.5 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 3.6 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 1.15;

- 3) fermo quanto previsto all'art. 3.3 che precede , verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 3.4;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 3.7 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 2.2).

CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il Contraente sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art.1.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Art.1.6 - Durata del contratto

Art.1.8 - Altre assicurazioni

Art.1.9 - Ripartizione dell'assicurazione e delega

Art.1.11 - Foro competente

Art.1.14 - Interpretazione del contratto

Art.3.2 - Esagerazione dolosa del danno

Art.3.5 - Procedura per la valutazione del danno

Data

L'Impresa

il Contraente

CONDIZIONI PARTICOLARI

A) Parificazione ai danni da incendio

A complemento dell'art.2.1 delle Norme che Regolano l'Assicurazione Incendio con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l'evento dannoso sia esso da incendio od uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.

B) Esplosioni e scoppi esterni

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.

C) Alimentazione degli impianti

La Società prende atto che, per l'alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l'Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. È pertanto tollerata l'esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.

D) Implosione

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da "IMPLOSIONE" intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.

Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante in analogia con quanto previsto dalla clausola "Esplosione e/o scoppio".

E) Rovina di ascensori

La Società si obbliga a risarcire i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

F) Caduta di aeromobili e/o corpi volanti

La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

G) Onda sonora

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonora determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

H) Urto veicoli

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.

I) Fumo

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

L) Acqua condotta

La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi.

La Società non risponde:

- a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
- b) dei danni derivati da gelo;
- c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
- d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;

e) dell'ammontare delle prime € 100,00 di ciascun sinistro.

M) Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza.

La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza del 2% del valore assicurato con il massimo di € 10.000,00.

N) Danni Conseguenziali

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati a causa delle seguenti circostanze:

- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;

purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.

O) Perdita pigioni

La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.

P) Furto di fissi ed infissi

La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di € 10.000,00 per singolo sinistro.

Q) Fenomeno elettrico

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:

- in nessun caso la Società risarcirà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 26.000,00;
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 500,00

R) Ricovero automezzi

Nei vari locali di proprietà dell'Assicurato possono essere ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.

S) Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risarcisce le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro, con il massimo di € 300.000,00 per sinistro.

T) Onorari dei periti

La Società risarcirà, entro il limite del 5% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000,00 per sinistro e di € 25.000,00 per anno, la remunerazione dovuta dall'Assicurato per il lavoro svolto dal proprio perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza, in caso di sinistro e per anno assicurativo.

U) Onorari architetti, ingegneri, consulenti

La Società rimborserà sino alla concorrenza di € 52.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, secondo la tabella dell'ordine professionale del consulente interpellato le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.

V) Dolo e colpa grave

La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge esclusi però il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell'Assicurato stesso con lui conviventi se l'Assicurato è una persona fisica; i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori se l'Assicurato è una persona giuridica.

W) Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 del Codice Civile - a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.

Z) Anticipi sulla liquidazione del sinistro

L'Assicurato ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, fino ad un massimo acconto complessivo pari ad € 2.000.000,00 con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull'indennizzabilità del danno.

Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all'ottenimento dell'acconto per le restanti partite purché l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 52.000,00. L'obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.

AA) Ricorso dei vicini (Ricorso Terzi)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza di € 2.000.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

a) cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;

di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi il Consiglio di Amministrazione della Contraente ed il suo Presidente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

AB) Eventi atmosferici

La Società risponde dei danni:

- I) materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
- II) di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, breccie o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto II);

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;

- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, compresi serbatoi ed impianti in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo fabbricato e relativo contenuto oggetto del sinistro, di € 3.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 80% del capitale assicurato.

AC) Neve, Ghiaccio, Gelo

La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:

- crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
- caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
- infiltrazioni all'interno dei fabbricati di neve, nevischio ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
- gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, purché l'attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di € 1.000,00 e la Società non corrisponderà somma superiore a € 520.000,00 per sinistro.

AD) Acqua piovana

La Società si obbliga a risarcire l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da "acqua piovana".

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione:

- i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
- i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
- i danni indiretti, conseguenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
- i danni a cose poste a meno di 20 cm. sul livello del pavimento dei locali.

La presente garanzia si intende regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione se non contrastanti con quanto sopra.

Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo di € 1.000,00 ed in nessun caso la Società risarcirà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore a € 30.000,00.

AE) Scioperi, tumulti popolari e sommosse, atti vandalici e dolosi.

La Società risponde:

I) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse;

II) degli altri danni causati agli enti assicurati da persone (anche dipendenti dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti dolosi.

Qualora le persone occupino il fabbricato assicurato per oltre 5 giorni consecutivi la Società non risarcirà la distruzione, i guasti o danneggiamento diversi da quelli da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

La Società non risponde dei danni:

- verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni), anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento per il quale è prestata la presente garanzia;
- causati da dolo dell'Assicurato;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati;
- verificatisi nel corso di confisca, requisizione, sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata.

La Società non risponde altresì dei danni di cui al punto II):

- da interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 5.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma maggiore al 80% del capitale assicurato.

AE BIS) Terrorismo

Premesso che per atto terroristico si intende qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da uno o più persone, espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da atti terroristici.

La Società non indennizza i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche;
- d) causati da guasti a linee di alimentazione;
- e) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- f) causati da atti dolosi, compresi quelli vandalici o di sabotaggio;
- g) causati da inondazione o frana;
- h) causati da rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- i) causati da fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- j) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero;
- k) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissioni di controlli o manovre;
- l) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrate;
- m) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 5.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma maggiore al 80% del capitale assicurato.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 14 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso escluso gli oneri fiscali.

AF) Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.

La Società non risponde:

- a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) dei danni a enti mobili all'aperto;
- c) dei danni agli enti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

Agli effetti della presente estensione di garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 25.000,00 per singolo fabbricato e relativo contenuto oggetto del sinistro
- in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la medesima garanzia, somma superiore ad € 1.000.000,00

AG) Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art. 2.3 delle Condizioni di Assicurazione si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

La Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazione e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto dalla Condizione Particolare S).

Resta inoltre convenuto, agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";
- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di € 25.000,000 per singolo fabbricato e relativo contenuto oggetto del sinistro

in nessun caso la Società pagherà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la medesima garanzia, somma superiore al 10% del capitale assicurato.

AH) Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte

dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla

data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

AI) Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

AL) Indennità supplementare

La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un'indennità supplementare pari al 10% dell'ammontare del danno liquidabile, sempreché questo sia superiore a € 52.000,00

AM) Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche

Si da atto che nella somma assicurata per la voce "fabbricati" sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.

AN) Rimpiazzo combustibile

La Società risarcisce il costo di rimpiazzo del combustibile (nafta - gasolio - kerosene) in caso di spargimento conseguente ad evento garantito in polizza o guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

In nessun caso per questa specifica estensione di garanzia la Società risarcirà una somma superiore a € 15.00000 per sinistro e per anno assicurativo..

A0) Vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dell'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

AP) Merci in refrigerazione

La Compagnia risponde dei danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:

- 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- 2) fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti:

- ad eventi garantiti dal presente contratto;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purché tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, atti di sabotaggio o di terrorismo o con ogni altro evento previsto dall'Art. 2.2 (Esclusioni).

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro dell'importo di € 500,00 e con un massimo risarcimento per sinistro e per anno non superiore a € 52.000,00.

AQ) Indennizzo separato per partita

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.

AR) Dispersione di liquidi

La Compagnia risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti nei serbatoi, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

La Compagnia non risponde:

- dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
- delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia la Compagnia pagherà il 90% dell'indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell'Assicurato senza che egli od il Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

In nessun caso la Società corrisponderà somma maggiore di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

AS) Spese di ricerca e riparazione guasti

La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato, ma con esclusione in ogni caso dell'indennizzo delle prime € 250,00 di danno per ciascun sinistro.

In nessun caso la Società risarcirà per ciascun sinistro e per anno assicurativo un importo superiore a € 15.000,00.

AT) Differenziale Storico Artistico

Ad integrazione della somma assicurata per la partita "Fabbricati", la Società presta la propria garanzia fino all'importo di € 500.000,00 per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possano subire a seguito di sinistro, e che eccedano le normali spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dal presente contratto. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, documenti ed oggetti storici etc. e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro, nonché nella perdita economica subita dall'Assicurato per la distruzione totale e /o parziale del manufatto storico/artistico. In deroga all'art.1907 C.C. l'importo relativo alla presente garanzia viene assicurato senza l'applicazione della regola proporzionale. In caso di disforme valutazione circa l'opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin da ora di rimettersi al parere della Sovrintendenza ai Beni Storici e Culturali competente nel territorio ove si colloca l'ente danneggiato, cui verrà dato formale incarico di Perito Comune.

AU) Chiusura inchiesta

In caso di danno l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta; l'Assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento riguardante il sinistro considerato. L'Assicurato si obbliga inoltre a rimborsare l'indennizzo percepito maggiorato degli interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

AV) Rischio Locativo

Nei limiti della somma assicurata la Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde dei danni diretti e materiali cagionati da eventi di cui all'art. 2.1 delle Condizioni che regolano l'assicurazione Incendio, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.

**COMUNE
di
MARSALA**

Capitolato

FURTO

LOTTO N. 2

Allegato “B”

DEFINIZIONI

Aggravamento di rischio

Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado di danno conseguente. L'aggravamento di rischio, è regolamentato dall'art. 1898 del Codice Civile.

Alienazione

E' il trasferimento a terzi, a titolo gratuito od oneroso, delle cose assicurate. Deve essere segnalato alla Società nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 1918 del Codice Civile.

Assicurato

Definizione con la quale convenzionalmente la polizza intende il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Definizione con la quale convenzionalmente si intende il contratto di assicurazione.

Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa (Regola Proporzionale) assicurata aveva al tempo del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta a meno che non sia diversamente convenuto (art. 1907 del Codice Civile).

Attività

E' l'attività principale dichiarata dal Contraente nella scheda di assicurazione ed è sempre inerente all'attività industriale o commerciale svolta dall'Assicurato per conto proprio e/o per conto di terzi.

Attività professionale

E' quella svolta dall'Assicurato a carattere continuativo abituale e remunerativo per lo svolgimento delle funzioni professionali dichiarate.

Avviso di sinistro

Si intende la comunicazione dell'avvenuto sinistro che l'Assicurato è tenuto a dare al Broker o alla Società in seguito al sinistro.

Azienda

E' il complesso dei beni organizzati dall'Imprenditore per l'esercizio dell'Impresa (art. 2555 del Codice Civile).

Bene/Ente Assicurato

Ciascun bene o complesso di beni per i quali l'Assicurato è garantito contro il rischio di un sinistro.

Broker

MARSH S.P.A in coobrokeraggio con la SICURMED SRL. (di seguito nominato più semplicemente Broker).

Buona fede

Convinzione di pensare o di agire onestamente, giustamente e senza arrecare danno a nessuno.

Capitale Assicurato

E' la somma assicurata che viene esposta in polizza partita per partita. Rappresenta il limite massimo di risarcimento.

Capitolato

Complesso di norme contrattuali che regolano l'assicurazione.

Colpa

E' l'inosservanza dell'ordinaria diligenza che si sarebbe dovuta usare in un dato rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto.

Contenuto
Qualunque bene mobile (compreso ogni genere di attrezzatura od impianto, macchinario ed arredamento e gli infissi montati) sia all'aperto nelle aree di pertinenza che contenuto nei fabbricati in uso per l'attività del Contraente, esclusi i veicoli in genere e le apparecchiature elettroniche se assicurate con apposita polizza.
Contraente
COMUNE DI MARSALA
Contratto di Assicurazione
E' il contratto con il quale la Società, verso il pagamento di un premio, si obbliga a rilevare l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (art. 1882 del Codice Civile).
Cose assicurate
Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati.
Danni conseguenziali
Sono danni non direttamente provocati dall'evento (ad esempio: incendio, fulmine) ma imputabili a cause diverse, tutte però conseguenti all'evento stesso.
Danni Diretti
Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata, a prescindere da tutte le conseguenze e dal pregiudizio d'altra natura che può venire all'Assicurato o a chi spetta.
Danno
Consiste nella differenza fra il valore che la cosa perita o danneggiata aveva al tempo del sinistro ed il valore rimasto a sinistro avvenuto (da determinarsi a seconda delle norme per la gestione sinistri).
Decadenza del contratto
Scioglimento del contratto di assicurazione conseguente ad insolvenza del Contraente o ad altro motivo non riconducibile a regolare disdetta.
Degrado
Diminuzione di valore dei beni assicurati in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.
Denuncia di sinistro
E' l'atto con il quale l'Assicurato o il Contraente danno avviso scritto del sinistro alla Società, ferme le condizioni stabilite nelle norme per la gestione dei sinistri.
Diminuzione del rischio
Si ha quando, nel corso del contratto, venga a diminuire la probabilità che si verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle cose assicurate.
Durata dell'assicurazione
Periodo di tempo intercorrente tra la data di effetto e quella di scadenza dell'assicurazione, entro il quale le parti devono rispettare il rapporto contrattuale.
Esclusioni
Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.
Estorsione
Come definito dall'art. 629 del Codice Penale.
Fabbricato
Per fabbricato si intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni,

cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione, ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici, statue.

Fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che l'ha commesso a risarcire il danno (art. 2043 del Codice Civile).

Franchigia

E' la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall'indennizzo. Nel caso di franchigia assoluta i danni di importo totale inferiori a tale somma non sono rimborsabili; quelli superiori sono ridotti dell'importo della franchigia.

Furto

E' colpevole del reato di furto chiunque si impossessa di una cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per gli altri (art. 624 del Codice Civile).

Incendio

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può estendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

Lastre antisfondamento

Lastre costruite da più strati di vetro accoppiati tra loro, con interposto uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri.; oppure costituite da uno strato di materiale sintetico di spessore non inferiore a 6 millimetri

Liquidazione del danno

Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.

Locatario

Colui che usufruisce dell'uso di un bene (es. locali) contro il corrispettivo di un affitto.

Locatore

Colui che cede in locazione un bene (es. locali, attrezzature) dietro corrispettivo.

Massimale

E' l'importo massimo della prestazione della Società.

Macchinario, arredamento e attrezzatura

Macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; elaboratori di processo o di automazione di processi industriali al servizio delle singole macchine; altri impianti non indicati sotto la voce "Fabbricato"; Mobilio, arredamento e macchine d'ufficio, scaffalature, banchi; impianti e mezzi di sollevamento esclusi ascensori e montacarichi, impianti e attrezzature di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A.; impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento; apparecchiature di segnalazione e comunicazione; Mobilio e arredamento in genere dei locali di abitazione contigui e/o comunicanti e comunque tutto quanto serve per uso domestico o personale.

Operazioni peritali

Le operazioni che i Periti compiono nell'adempimento dei loro sopralluoghi.

Ordinanze

Atto normativo emanato da un'autorità amministrativa.

Partita di polizza

Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.

Patrimonio Mobiliare
Contenuto in genere comprese le merci con la sola esclusione : <ul style="list-style-type: none"> • di quanto definito alla voce fabbricati • dei veicoli iscritti al PRA
Polizza
Documento che identifica il contratto di assicurazione.
Premio
E' la prestazione a carico dell'Assicurato quale corrispettivo in denaro della prestazione della Società.
Primo Rischio Assoluto
La forma assicurativa che non comporta l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.
Rapina
Come definita dall'art. 628 del Codice Penale.
Scoperto
Consiste nel trasferire all'Assicurato una percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza e può essere riferito all'intera polizza oppure ad una o più partite di polizza.
Scasso
Forzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del sinistro.
Scippo
Furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Sinistro
L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Società/Impresa
L'Impresa assicuratrice
Valori
La valuta a corso legale (escluse le monete da collezione), nazionale ed estera (controvalore in lire italiane), titoli di credito in genere, valori bollati, biglietti e tessere per mezzi pubblici e buoni benzina, tessere telefoniche e autostradali a consumo.

1 - NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 1.2 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie

A parziale deroga dell'Art.1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio, come di seguito specificata, entro 60 giorni dalla data di decorrenza dell'assicurazione, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del sessantesimo giorno dalla data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive, come di seguito specificate, entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze successive.

L'assicurazione decorre ha la durata di anni 1 (uno) a partire dalle ore 24:00 del giorno di comunicazione, all'assicuratore e/o al Broker, dell'avvenuta aggiudicazione.

Art. 1.3 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.1.6 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società mette a disposizione del Contraente la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto della Società non potranno essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.7 - Durata del Contratto

L'assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24:00 del 30/04/2008 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2010

Le rate di premio saranno conteggiate sulla base di 1/360 del premio lordo annuo di aggiudicazione per ogni giorno di copertura e corrisponderanno ai seguenti periodi assicurativi:

- prima rata dalle ore 24:00 del 30/04/2008 alle ore 24:00 del 31/12/2008;
- seconda rata dalle ore 24:00 del 31/12/2008 alle ore 24:00 del 31/12/2009.;
- terza rata dalle ore 24:00 del 31/12/2009 alle ore 24 del 31/12/2010;

Tuttavia, a richiesta del Contraente, verrà concessa proroga fino a quattro mesi.

In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura.

Art. 1.8 - Buona fede

L'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente o dell'Assicurato all'atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'integrale risarcimento del danno, sempreché tali omissioni non siano frutto di dolo e colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate).

Art. 1.9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare a ciascun assicuratore, comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 1.10 - Accettazione delle caratteristiche del rischio

La società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio stesso, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta. Resta però l'obbligo dell'Assicurato e/o del Contraente di comunicare alla Società ogni mutamento che comporti un aggravamento del rischio, fermo quant'altro disposto.

Art. 1.11 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 1.12 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta sottrae o manomette cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 1.13 - Enti in leasing

Se non diversamente convenuto, dall'assicurazione sono esclusi macchinario, attrezzatura e arredamento in leasing qualora già coperti da apposita assicurazione.

Art. 1.14 - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca le cose assicurate, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

Art. 1.15 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.16 - Foro Competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale dell'Assicurato/Contraente, purché nel territorio Italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano.

Art. 1.17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 1.18 – Ripartizione dell'Assicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese Assicuratrici elencate nell'eventuale «Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse.

Pertanto, nel testo del presente capitolato, con il termine «Compagnia» si intende indicare tutte e ciascuna delle Imprese Assicuratrici predette.

Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale e la Compagnia aggiudicataria, in caso di coassicurazione, sarà indicata dalle altre Imprese Assicuratrici presenti nel riparto di polizza, quale Delegataria.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della polizza al Broker Marsh SpA in coobrokeraggio con la Sicurmed Srl.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente polizza saranno svolti per conto del Contraente unicamente dal Broker Marsh SpA il quale tratterà con la Compagnia delegataria informandone le Coassicuratrici.

Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci, anche nei propri confronti, tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal Broker, che provvederà alla ripartizione tra i coassicuratori.

Il Broker è altresì autorizzato ad effettuare l'incasso del premio rilasciando apposita quietanza, restando intesa l'efficacia liberatoria, anche a termini dell'art.1901 C.C. del pagamento così effettuato. Le Compagnie coassicuratrici concorreranno al pagamento dei risarcimenti liquidati, in proporzione alla quota rispettivamente assunta e saranno responsabili solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni Generali di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

Art.1.19 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

Con periodicità trimestrale l'Impresa s'impegna a fornire al Contraente, entro il termine di trenta giorni, i dati afferenti l'andamento del rischio, in particolare il numero di sinistri denunciati, pagati e riservati, con l'indicazione analitica dei relativi importi.

Art.1.20 - Interpretazione del contratto

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto s'interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

2 - NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO

Art. 2.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società, secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile.;
- b) darne avviso al Broker al quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile.

L'inadempimento di uno di tali obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice civile.

Il Contraente deve altresì:

- c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 2.2 Procedura per la valutazione del danno - Nomina e onorari dei Periti

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari al 5% dell'indennizzo liquidato a termini di polizza col massimo di € 10.000,00) per sinistro.

Art. 2.3 Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 2.4;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti **d.** ed **e.** sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 2.4 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno e l'attribuzione delle cose assicurate - illese, danneggiate, distrutte o sottratte - viene eseguita separatamente partita per partita e secondo i seguenti criteri:

A) Valore a nuovo

In base al costo per riportare le cose danneggiate, allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o per sostituire le cose danneggiate o sottratte con altre nuove, uguali od equivalenti per uso, qualità caratteristiche, prestazioni e rendimento; detraendo il valore degli eventuali residui nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione: la cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando le spese da sostenere per tale scopo eguagliano o superano il costo per sostituire le cose danneggiate con altre nuove al momento del sinistro. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, modifiche o miglioramenti. In ogni caso non si tiene conto dei danni derivanti dal mancato godimento od uso o da altri eventuali pregiudizi e comunque la Società non rimborserà somma superiore al triplo del valore commerciale del contenuto al momento del sinistro.

B) Titoli di credito

Per i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze se previste;
- b) L'assicurato o il Contraente deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano diventati inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 2.5 Titolarità dei Diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impegnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Art. 2.6 Pagamento dell'Indennità

Entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia la Società paga l'indennizzo dovuto, salvo che:

- a) il Contraente non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società del pagamento;
- b) alla Società venga notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
- c) a carico dell'Assicurato o del Contraente (e/o i suoi familiari e/o se trattasi di Società dei soci a responsabilità illimitata o degli amministratori) sia stato aperto un procedimento penale relativo al sinistro oppure, per questo, ad essi siano stati notificati avvisi di garanzia;
- d) il Contraente o l'Assicurato non abbia prodotto il certificato di chiusa istruttoria qualora richiesto dalla Società.

Art. 2.7 Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata alle singole partite di polizza.

Art. 2.8 Anticipo dell'Indennizzo

Il Contraente ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 25.000,00. L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni della richiesta dell'anticipo.

3 - UBICAZIONE ATTIVITA', OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE e CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 3.1 Ubicazione dei beni assicurati

In immobili di proprietà, in affitto e/o uso, aventi caratteristiche come descritte alla lettera F), ciò premesso, si assicura a primo rischio assoluto:

- 1) Contenuto ovunque riposto per € 80.000,00
- 2) Valori ovunque riposti per € 20.000,00

Totali somme assicurate: € 100.000,00

Per l'individuazione degli immobili ove sono contenuti i beni assicurati con la presente polizza (contenuto e valori) si rinvia all'Inventario dei beni immobili tenuto dal Contraente e a qualsiasi atto o deliberazione dell'Ente che dimostri che l'immobile in questione sia di proprietà, in uso e/o locazione dell'Ente stesso.

Con riferimento alla partita 1) Contenuto, si precisa che qualora si tratti di enti posti all'aperto, ai fini della garanzia furto, i predetti enti devono essere custoditi all'interno di aree recintate. Si precisa altresì che quest'ultima estensione di garanzia (enti posti all'aperto) si intende prestata per macchinari ed attrezzature.

Con riferimento alla partita 2) Valori, si precisa che ai fini della sola garanzia furto, i valori possono essere ovunque riposti sino alla concorrenza di € 2.600,00), mentre al di sopra di tale cifra i valori devono essere custoditi all'interno di cassaforte.

A) Oggetto dell'Assicurazione:

La Società, nei limiti ed alle condizioni che seguono assicura i danni materiali e diretti da perdita o danneggiamento delle cose oggetto della garanzia anche se di proprietà di terzi ed entro la somma assicurata, causati da:

1) furto

A condizione che l'autore si sia introdotto nei locali dell'azienda assicurata: violandone le difese esterne, mediante rottura, scasso, effrazione dei mezzi di protezione di cui alla lettera F), uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili

1. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
2. in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi.

L'assicurazione è estesa inoltre a furto commesso:

3. attraverso le luci di serramenti o di inferriate con la rottura del vetro retrostante;
4. con rottura delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti all'attività esercitata e durante i periodi di chiusura diurna e serale con esposizione tra le ore 8 e le 24, quando le vetrine, purché fisse, e le porte vetrate, purché effettivamente chiuse, rimangono protette da solo vetro fisso;

2) furto con destrezza e misteriosa sparizione

intendendosi per tali reati quelli avvenuti durante le ore di apertura al pubblico con speciale abilità della persona che ha commesso il reato e anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali, purché vi sia la costante presenza di dipendenti dell'Ente o di persone dello stesso incaricate della sorveglianza dei locali o dei beni assicurati e purché l'evento sia constatato e denunciato dall'Ente alle competenti Autorità di P.S. entro 10 giorni lavorativi successivi al compimento del reato o al momento in cui ne è venuto a conoscenza.

3) rapina od estorsione

avvenuta nei locali dell'azienda quando'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevati dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;

4) atti vandalici

commessi dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati; la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di € 5.200,00;

5) guasti causati alle cose assicurate

sono parificati ai danni da furto i danni cagionati dai ladri in occasione di furto, estorsione e rapina consumati o tentati per danneggiamenti ai locali contenenti le cose assicurate od agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi compreso camera di sicurezza e corazzate (esclusi i relativi contenuti) e le rispettive porte;

La garanzia comprende anche:

- il contenuto anche quando si trova temporaneamente presso terzi, sino a concorrenza di € 2.600,00.
- limitatamente ai valori, con il massimo di € 5.000,00 l'assicurazione è prestata anche contro:

La perdita di valori in conseguenza di rapina o scippo, commessi sia all'interno che all'esterno dei locali dell'Ente, sulla persona dell'Assicurato e del Contraente, dei suoi dipendenti se trattasi di Società, dei Soci a responsabilità illimitata o degli Amministratori. La garanzia si intende prestata entro i limiti della provincia in cui è ubicato l'Ente e di quelle ad esse limitrofe e nel periodo temporale dalle ore 7 alle ore 23.

La garanzia si intende inoltre estesa al furto, anche con destrezza, in seguito ad infortunio o ad improvviso malore delle persone assicurate limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori.

La garanzia non vale se la persona che trasporta i valori all'esterno dell'Ente ha età inferiore a 18 anni e superiore a 70 anni.

In caso di sinistro la Società corrisponderà all'Assicurato il 90% dell'importo liquidato a termini di polizza.

B) Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, invasione, occupazione militare, rivoluzione, insurrezione, confisca e requisizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, sollevazione militare;
- b. causati o agevolati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- c. verificatesi in occasione di eruzione vulcaniche, maremoto, terremoto;
- d. verificatisi in occasione di contaminazioni radioattive, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- e. agevolati con dolo e colpa grave dal Contraente e/o l'Assicurato;
- f. Agevolati con dolo o colpa grave da persone coabitanti con il Contraente e/o l'Assicurato o che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- g. agevolati con dolo o colpa grave da parenti o affini dell'Assicurato e/o Contraente, entro il 2° grado, nonché dai Soci a responsabilità illimitata se questa è una Società da dipendenti dell'Assicurato e/o Contraente durante l'orario di lavoro; nonché da dipendenti incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- h. causati alle cose assicurate da incendi, esplosione, implosione e scoppio provocati dall'autore del reato.

C) Riduzione della Somma assicurata e reintegro automatico

In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine dell'annualità di assicurazione in corso, di un importo pari a quello del danno indennizzabile al netto di franchigie e scoperti. Resta però inteso che tale importo, sarà automaticamente reintegrato; l'importo complessivo dei reintegri non potrà superare, per uno o più sinistri accaduti nello stesso anno assicurativo, la somma inizialmente assicurata. Il pagamento del corrispondente rateo di premio, calcolato in 360esimi dovrà essere eseguito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.

D) Recupero delle cose rubate

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece la Società ha risarcito il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione, mentre il resto spetta alla Società.

E) Furto, Rapina, Estorsione (commessi con l'utilizzo di veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato o al Contraente).

Qualora il furto o la rapina o l'estorsione sia commesso utilizzando per l'asportazione delle cose assicurate veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente o all'Assicurato, La Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato o del Contraente stesso.

F) Condizioni per l'operatività della garanzia

Caratteristiche dei Locali e mezzi di chiusura

La garanzia è prestata a condizione che:

- i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai, coperture in vivo, cotto, calcestruzzo, vetro cemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato o non. Sono pertanto esclusi i danni da furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le caratteristiche costruttive dei locali contenenti le cose assicurate non siano conformi a quelle sopra indicate;
- durante le ore di chiusura dell'azienda e senza presenza di addetti, ogni apertura esterna dei locali stessi situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione:
 1. serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri antisfondamento, metallo o lega metallica o altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 2. inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo diverso dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione.

Sono pertanto esclusi salvo quanto di seguito diversamente convenuto i danni da furto e/o atto vandalico avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione o di chiusura sopra indicati. Sono ammessi anche serramenti con vetri anche non antisfondamento: se il furto e/o l'atto vandalico è commesso con la sola rottura di tali vetri ma senza scasso delle strutture e/o dei congegni di chiusura è applicato lo scoperto del 20%. Pertanto, in tali casi, la Società rimborserà all'Assicurato 80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri. Detto scoperto non verrà applicato quando le difformità riguardano aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali.

G) Insufficienze nei mezzi di chiusura

A parziale deroga del punto F) "Condizioni per l'operatività delle garanzie" si precisa che, nel caso in cui il furto avvenga attraverso mezzi di chiusura non conformi a quanto descritto al punto F), la garanzia verrà prestata con uno scoperto del 20%.

H) Coesistenza di più scoperti

In caso di consistenza di più scoperti, si applicherà uno scoperto unificato nella misura del 20%.

CLAUSOLE VESSATORIE

Agli effetti dell'art. 1341 C.C. il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni dei sottoelencati articoli delle norme e condizioni che regolano l'assicurazione:

Art.1.2 - Pagamento del premio e Decorrenza della garanzia

Art.1.6 - Recesso dal contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Art.1.7 - Durata del contratto

Art.1.16 - Foro competente

Art.1.18 - Ripartizione dell'assicurazione e delega

Art.1.20 - Interpretazione del contratto

L'Impresa

Il Contraente

ALLEGATO "C"
MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA – LOTTO N. 2

La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito:

CONTRAENTE: COMUNE DI MARSALA – Via Garibaldi, 45 - 91025 Marsala (TP)

DURATA CONTRATTUALE: dalle ore 24:00 del 30/08/2008 fino alle ore 24:00 del 31/12/2010

OFFERTA ALLEGATO "A"

Incendio beni immobili e mobili

SOMME ASSICURATE:

<i>Partita 1) Patrimonio Immobiliare (Fabbricati)</i>	€ 103.291.380,38
<i>Partita 2) Patrimonio Mobiliare</i>	€ 1.196.000.00
<i>Partita 3) Terrorismo (condizione Particolare AE - BIS)</i>	€ 104.487.380,38

OFFERTA

Tasso lordo annuo applicato (per mille)-Partita 1) Patrimonio Immobiliare (Fabbricati) :
..... ‰

Tasso lordo annuo applicato (per mille)- Partita 2) Patrimonio Mobiliare :
..... ‰

Tasso lordo annuo applicato (per mille)- Partita 3) Terrorismo :
..... ‰

Premio annuo IMPONIBILE partite 1, 2, 3 : €

Imposte €

Premio annuo LORDO partite 1, 2, 3 : €

OFFERTA ALLEGATO “B”

Furto

ENTI E SOMME ASSICURATE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:

Partita 1) CONTENUTO ovunque riposto per € 80.000,00

Partita 2) VALORI ovunque riposti per € 20.000,00

OFFERTA

Premio annuo imponibile = €

Imposte = €

PREMIO LORDO : = €

OFFERTA LOTTO N. 2

Offerta complessiva allegato "A+B"

Premio annuo imponibile = €

Imposte = €

• **PREMIO:**

in cifre = €

in lettere = € _____

ACCETTAZIONE:

La Società autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del, dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

Data

Timbro e firma della Compagnia di Assicurazione
